



**Genova, 7 agosto 2018**

**Oggetto: Circolare informativa n. 07/18**

**Sezione 1: Aggiornamenti in breve**

1. D.l. 87/2018 c.d. “d.l. dignità”, novità emerse in fase di conversione;
2. Disposizioni attuative per il “bonus pubblicità”;
3. Decreti correttivi riforma del Terzo Settore;
4. Circolare AdE 15/2018: trattamento fiscale “beni significativi”;

**Sezione 2: Approfondimenti**

5. Ritenute sugli utili delle controllate comunitarie;
6. Circolare AdE 16/2018: falcidia del credito IVA;
7. Acquisti di immobili espropriati per le imprese;
8. Le novità in materia di lavoro e previdenza;

**Sezione 3: Prossime scadenze**

9. Mese di agosto 2018

**Genova**

Via XX settembre 33/7  
16121 GENOVA  
Tel +39 010 5705003  
Fax +39 010 9845507

**Milano**

Viale Premuda 46  
20129 MILANO  
Tel +39 02 7788631  
Fax +39 02 778863258

**Torino**

Corso G. Matteotti 17  
10121 TORINO  
Tel +39 011 4542526

**Savona**

Via Paleocapa 19/3  
17100 SAVONA  
Tel +39 019 814255  
Fax +39 010 9845507



## Sezione 1: Aggiornamenti in breve

### 1. D.L. 87/2018 C.D. “D.L. DIGNITÀ” IN FASE DI CONVERSIONE

Di seguito vengono riportate le principali novità emerse in fase di conversione del Decreto Legge 87/2018, il c.d. “decreto dignità”.

#### - RIPRISTINO SCHEDA CARBURANTE

Con uno specifico emendamento al decreto, il Governo intende inserire in tale provvedimento i contenuti del precedente decreto che ha rinviato la fatturazione elettronica nel settore dei carburanti, ripristinando di fatto la “scheda carburante” (Dl 28 giugno 2018 n. 79).

Nessuna novità, comunque, rispetto a quanto già disposto dal DL 79/2018. Riepilogando tali misure, si ricorda che:

- sono escluse dagli obblighi di emissione della fattura elettronica, previsti dal 1° luglio 2018, le cessioni di carburanti per motori effettuate presso impianti stradali di distribuzione;
- è ripristinata la possibilità di avvalersi della scheda carburante (che avrebbe dovuto essere abolita dal 1° luglio 2018), sino al 31 dicembre 2018.

#### - ABOLIZIONE OBBLIGO DI TENUTA DEI REGISTRI IVA

Uno degli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite Finanze e Lavoro della Camera nella seduta del 24 luglio prevede l’esonero dall’obbligo di tenuta del registro delle fatture emesse e degli acquisti per i soggetti “obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”.

In assenza di una relazione di corredo, il rimando all’art. 1 comma 3 del D.lgs. 127/2015 sembrerebbe far pensare che l’emendamento faccia riferimento all’obbligo di emissione della fattura elettronica previsto dal 1° gennaio 2019.

#### - SGRAVI PER ASSUNZIONI UNDER 35

Tra gli emendamenti presentati, è stata disposto l’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (a tutele crescenti), effettuate nel biennio 2019-2020, di under 35 che non abbiano avuto, neanche con altri datori, precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La riduzione è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi. La misura massima della riduzione è pari a 3.000 euro su base annua.

#### - CONTRATTI A TERMINE

Per quanto riguarda la disciplina dei contratti a termine, viene introdotta una fase transitoria: le modifiche introdotte dal Dl troveranno applicazione infatti ai contratti stipulati dopo la data di entrata



in vigore del decreto (14 luglio 2018), nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti a termine successivi al 31 ottobre 2018.

Nel corso dell'esame nelle Commissioni, inoltre, sono stati disciplinati i limiti quantitativi applicabili a questi contratti: non dovrebbero superare, compresi quelli di somministrazione a tempo determinato, il 30% dei contratti a tempo indeterminato nella stessa azienda. Il precedente limite, stabilito dal decreto Poletti del 2014, era pari al 20%.

- PRESTAZIONI OCCASIONALI

Le novità di cui più si è parlato riguardano le prestazioni occasionali ex art. 54-bis del DL 50/2017. Le principali modifiche della disciplina prevederebbero, tra l'altro:

- che i prestatori autocertifichino la propria condizione all'atto della registrazione presso la piattaforma informatica INPS e che, nel settore agricolo, autocertifichino la non iscrizione, nell'anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- che il divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale non si applichi alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive che operano nel settore del turismo e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori;
- l'ampliamento del novero dei soggetti tenuti a comunicare la data di inizio e il monte orario complessivo presunto, comprendendovi non solo l'imprenditore agricolo, ma anche l'azienda alberghiera o la struttura ricettiva che opera nel settore del turismo, nonché gli enti locali e stabilendo che per i suddetti soggetti l'arco temporale di riferimento della durata della prestazione non debba essere superiore a 10 giorni.

- ALTRE DISPOSIZIONI

Si segnala che uno degli emendamenti approvati estende anche al 2018 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.

Inoltre, in relazione allo "spesometro", una modifica prevederebbe la sua eliminazione per tutti i produttori agricoli assoggettati a regime IVA agevolato.

Previsto, infine, l'obbligo della tessera sanitaria per giocare con *slot* e *videolottery*. Dal 1° gennaio 2020 le macchinette che non hanno la possibilità di leggere la tessera sanitaria dovranno essere rimosse, pena una multa da 10mila euro ad apparecchio. Arriva poi il logo "no slot" per esercizi pubblici e circoli privati che bandiscono le macchinette per il gioco d'azzardo.

- CHIARIMENTI NUOVE NORME SUGLI IPER-AMMORTAMENTI



L'articolo 7 del dl 87/18 introduce, per gli investimenti effettuati successivamente al 14 luglio, un periodo minimo di possesso pari a quello di fruizione del beneficio. Il recupero del bonus non scatta se si sostituisce il bene dismesso con uno nuovo dotato di caratteristiche non inferiori.

La stretta sull'iper-ammortamento prevista dal decreto dignità opera su due fronti. Innanzitutto, si stabilisce che l'iper-ammortamento del 150% (investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2018, con coda al 2019 per ordini e acconti del 20% entro quest'anno) può essere fruito solo se i beni sono destinati a strutture produttive situate in Italia. In precedenza, non erano invece previsti vincoli di territorialità.

La disposizione non si applica qualora l'impresa proceda, nello stesso anno di cessione o di delocalizzazione, all'acquisto di un nuovo bene (collocato in Italia) con caratteristiche 4.0 non inferiori a quelle del bene dismesso, effettuando la relativa interconnessione. Se il costo del nuovo investimento è inferiore a quello del bene ceduto, la salvaguardia è limitata al minore importo e si dovrà recuperare l'iper deduzione effettuata sulla eccedenza.

La stretta sui beni iper-ammortizzabili (che non si estende al super-ammortamento) vale solo per gli investimenti realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del dl (14 luglio 2018).

## **2. DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL “BONUS PUBBLICITÀ”**

Il DPCM 16 maggio 2018 n. 90 riporta le disposizioni attuative del credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa, radio e tv, riconosciuto nei confronti di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.

I soggetti che intendono beneficiare del c.d. bonus pubblicità di cui all'art. 57-bis del DL 50/2017 sono tenuti a inviare distinte comunicazioni telematiche per:

- gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati dall'1.1.2018, il cui valore superi di almeno l'1% l'ammontare degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente;
- gli investimenti incrementali pubblicitari effettuati esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, dal 24.6.2017 al 31.12.2017, fermo restando che il loro valore superi di almeno l'1% l'ammontare degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016 (per il 2017 non sono, invece, agevolati gli investimenti pubblicitari incrementali su radio e TV).

Le istanze, in entrambi i casi, dovranno essere presentate dal 22 settembre 2018 al 22 ottobre 2018. A regime, la domanda andrà presentata nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno.



Il 31 luglio 2018 è stato inoltre approvato il modello di comunicazione telematica (e le relative istruzioni) per la fruizione del credito d'imposta in esame. I soggetti interessati devono presentare tramite il modello:

- la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato;
- la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

Per gli investimenti 2017, deve essere presentata solo quest'ultima dichiarazione. Il modello deve essere presentato, esclusivamente in via telematica, al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

### **3. DECRETI CORRETTIVI RIFORMA DEL TERZO SETTORE**

#### DECRETO CORRETTIVO AL D.LGS. 112/2017

È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo correttivo del d.lgs. 112/2017, di riforma dell'impresa sociale, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 17 luglio scorso, in attuazione dell'art. 1 comma 7 della L. 106/2016 che riconosce al Governo la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi della riforma del Terzo settore entro i successivi dodici mesi.

Gli interventi correttivi e integrativi previsti riguardano l'utilizzazione dei lavoratori molto svantaggiati e dei volontari, l'adeguamento degli statuti delle imprese sociali e le misure fiscali e di sostegno economico. Tra gli altri, si citano:

- la definizione di attività di interesse generale dell'impresa sociale che occupa lavoratori molto svantaggiati per una percentuale non inferiore al 30% dei lavoratori complessivi "e per più di 24 mesi dall'assunzione" (superato detto limite temporale i lavoratori non possono più considerarsi svantaggiati);
- il divieto di considerare distribuzione degli utili (anche indiretta) la ripartizione ai soci di ristorni correlati alle attività di interesse generale, per le imprese sociali costituite in forma di società cooperativa;
- la limitazione dell'impiego dei volontari, precisando che la loro opera può essere aggiuntiva, ma non sostitutiva di quella dei lavoratori impiegati.

Sotto il profilo fiscale, invece, vengono apportate rilevanti modifiche all'art. 18 del d.lgs. 112/2017, la cui efficacia continua ad essere subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.



Preservando la ratio di garantire la detassazione delle sole somme direttamente reinvestite nelle attività di interesse generale, ai fini delle imposte dirette, viene prevista la non imponibilità degli utili e avanzi di gestione destinati:

- ad apposite riserve destinate, ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 2 del d.lgs. 112/2017, allo svolgimento dell'attività statutaria (è rimosso il termine di due anni per l'utilizzo effettivo delle riserve);
- a contributo per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (conferma rispetto al testo originario).

Rispetto al precedente art. 18, in questa nuova formulazione risulta, quindi, imponibile qualsiasi distribuzione di utili ai soci anche quando ciò avvenga sotto forma di aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni ISTAT.

Relativamente alle agevolazioni per gli investimenti nel capitale delle imprese sociali (detrazione IRPEF e deduzione IRES), la disciplina viene allineata a quella delle start up innovative. Nello specifico, gli investimenti agevolabili devono essere eseguiti dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 112/2017 (20 luglio 2017), a condizione che la qualifica di impresa sociale sia acquisita dal soggetto da non più di cinque anni (viene abrogato così il riferimento alla costituzione dell'impresa sociale nell'arco dei 36 mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. 112). Contestualmente viene aumentato da tre a cinque anni il periodo minimo di detenzione dell'investimento per rafforzarne la stabilità nel tempo.

Infine, si amplia da 12 a 18 mesi il termine entro il quale le imprese sociali già costituite devono adeguarsi alla nuova disciplina. Adesso il nuovo termine coincide con il 20 gennaio 2019 (dal precedente 20 luglio 2018).

#### DECRETO CORRETTIVO AL D.LGS. 117/2017

Il Consiglio dei ministri, il 2 agosto scorso, ha dato il via libera all'ultimo decreto correttivo sulla riforma del Terzo settore. Il testo integra in più punti il D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Come accaduto per il sopracitato correttivo sull'impresa sociale, sono allungati i termini per gli adeguamenti statuari per organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus. Questi enti potranno conformarsi alla nuova normativa entro agosto del 2019 (anziché entro febbraio), ferma restando la possibilità di deliberare le modifiche con le modalità e le maggioranze dell'assemblea ordinaria. Il meccanismo di approvazione semplificata vale solo per le modifiche volte ad uniformarsi alle nuove disposizioni inderogabili o per quelle volte ad escludere l'applicazione di nuove disposizioni derogabili.

Rilevanti i chiarimenti anche a livello di controlli contabili, con la sostituzione di una parte del comma 6, dell'art. 30. Il nuovo comma 6 dispone che “fermo restando il controllo contabile ai sensi del presente articolo, l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire all'organo di controllo, di cui sia componente almeno un revisore legale iscritto nell'apposito registro, la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 31”.



Inoltre, sarà consentito a questi soggetti di tenere il semplice rendiconto per cassa di cui all'articolo 13, comma 2, laddove rispettino il limite ivi stabilito (proventi non superiori a 220mila euro).

Sotto il profilo fiscale, le novità più importanti riguardano le organizzazioni di volontariato. Il correttivo reintroduce l'esenzione da imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività delle Odv, ripristinando l'agevolazione accordata a questi soggetti dall'articolo 8 della legge 266/1991, in vigore fino al 31 dicembre 2017.

#### **4. CIRCOLARE ADE 15/2018: TRATTAMENTO FISCALE “BENI SIGNIFICATIVI”**

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare numero 15 del 12 luglio 2018, ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina dei c.d. “beni significativi” impiegati per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, e in particolare con riferimento alle novità apportate dalla norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 1 co. 19 della L. 205/2017.

##### **APPLICAZIONE DELL'ALiquOTA IVA DEL 10%**

La circolare precisa che la disciplina in materia di “beni significativi” di cui all'art. 7 co. 1 lett. b) della L. 23 dicembre 1999 n. 488 assume rilevanza soltanto in caso di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, e a condizione che i beni siano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione. Per gli interventi “pesanti” (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) e le relative forniture, l'aliquota IVA del 10% si applica, invece, in forza delle disposizioni più favorevoli di cui ai n. 127-terdecies e 127-quaterdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72.

La circolare chiarisce che nella fattura emessa per l'intervento di recupero deve essere indicato il valore complessivo dell'operazione e, distintamente, il valore dei beni significativi, anche quando l'operazione è interamente soggetta ad aliquota IVA del 10%.

##### **TRATTAMENTO IVA DELLE PARTI STACCATE DEI BENI SIGNIFICATIVI**

Il valore delle parti staccate del bene significativo va ricompreso nel valore del bene medesimo soltanto se dette parti risultano prive di una propria autonomia funzionale. Tuttavia, viene chiarito che se l'intervento ha ad oggetto la sostituzione della sola componente staccata del bene già installato, il valore della parte staccata va incluso in ogni caso in quello della prestazione di servizi.

##### **DECORRENZA**

La norma interpretativa di cui all'art. 1 co. 19 della L. 205/2017 ha efficacia retroattiva, per cui le eventuali contestazioni aventi ad oggetto un comportamento rivelatosi poi corretto in forza della norma in parola andranno abbandonate. Sono fatti salvi eventuali comportamenti difformi (es. erronea determinazione del valore dei beni significativi) tenuti fino alla data della sua entrata in vigore (1 gennaio 2018).



## Sezione 2: Approfondimenti

### 5. RITENUTE SUGLI UTILI DELLE CONTROLLATE COMUNITARIE

La ritenuta d'imposta sugli utili corrisposti a società Ue è applicabile nella “nuova” misura dell'1,2% per le distribuzioni operate dal 1° gennaio 2017 a prescindere dalla data di maturazione dell'utile oggetto di distribuzione.

Infatti, con la riduzione dell'aliquota IRES al 24%, la legge di Bilancio del 2016 (articolo 1, comma 62, legge 208/2015) aveva previsto la riduzione della ritenuta europea all'1,2% (5% del 24%), in maniera tale da mantenere omogeneo il carico fiscale. In questo caso la norma ha previsto che la nuova misura si applichi dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, senza alcun riferimento al periodo di formazione degli utili.

In assenza di deroghe, la nuova aliquota si renderà applicabile alle distribuzioni operate dal 1° gennaio 2017, a prescindere dalla stratificazione degli utili distribuiti (salvo quelli ante-2008). Tale soluzione, oltre ad essere coerente con il dato letterale della norma, è l'unica idonea a rendere equivalente il carico fiscale tra società residenti e Ue, tenendo in considerazione che i soggetti IRES applicano l'aliquota del 24% sugli utili percepiti dal 2017, a prescindere dall'esercizio di produzione degli stessi in capo alla partecipata.

### 6. CIRCOLARE ADE 16/2018: FALCIDIA DEL CREDITO IVA

L'articolo 160, comma 2, della legge fallimentare consente, nel concordato preventivo, di soddisfare i crediti privilegiati (tra i quali quelli fiscali) in misura parziale, se l'attivo realizzabile con la liquidazione dell'impresa è insufficiente per pagarli integralmente.

Con la circolare 16 del 23 luglio 2018 l'Agenzia ha affermato ora che, in ordine al confronto tra il prevedibile esito della proposta di concordato (con connessa transazione fiscale) e quello dell'alternativa liquidazione richiesto dal comma 1 dell'articolo 182-ter della legge fallimentare, occorre “tener conto anche del maggiore apporto patrimoniale, rappresentato dai flussi o dagli investimenti generati dalla eventuale continuità aziendale oppure ottenuto all'esito dell'attività liquidatoria gestita in sede concordataria, che non costituisce una risorsa economica nuova, ma deve essere considerato finanza endogena”. Poiché la proposta di transazione fiscale può (e deve) essere approvata dal Fisco se essa è per l'Erario più conveniente della liquidazione, in base a tali istruzioni questo presupposto si verifica solo se il piano concordatario prevede l'apporto di finanza che non sia “endogena” e che quindi, secondo l'Agenzia, non sia costituita solo dai flussi finanziari generati dalla continuazione dell'attività.

Nella stessa circolare viene chiarito come l'approvazione delle proposte di transazione fiscale formulate nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis) al pagamento integrale dei debiti fiscali relativi all'IVA.



## **7. ACQUISTI DI IMMOBILI ESPROPRIATI PER LE IMPRESE**

Le imprese che abbiano acquistato immobili all'asta prima del 1° gennaio 2017 hanno cinque anni per rivenderli secondo quanto affermato dal Mef il 12 luglio 2018 nella Commissione Finanze della Camera dei Deputati in risposta all'interrogazione n. 5-00138 .

Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, Dl 18/2016, convertito in legge 49/2016, l'acquisizione di immobili da parte di «soggetti che svolgono attività d'impresa» nell'ambito di procedure di espropriazione, anche fallimentari, sconta le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro cinque anni. Se non si fa luogo alla rivendita nel quinquennio le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30% oltre agli interessi di mora. Il termine per la rivendita, oggi fissato in 5 anni, era stato originariamente fissato in 2 anni ed è stato aumentato da 2 a 5 anni dall'articolo 1, comma 32, lett. a), legge 232/2016: pertanto, era in dubbio se, qualora il periodo biennale fosse stato in corso al 1° gennaio 2017 (entrata in vigore della legge 232), esso si potesse intendere “convertito” in un periodo quinquennale.

## **8. LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA**

- *INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE GIOVANILE STABILE (Legge n. 205/2018 art. 1, c. 100-107)*

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto un nuovo incentivo all'occupazione, per un periodo massimo di 36 mesi, destinato ai datori di lavoro privati che, a partire dal 1° gennaio 2018, assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, soggetti con età inferiore a 35 anni che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.

Come sopra commentato, tale incentivo sarebbe rinnovato anche per gli anni 2019 e 2020 dal d.l. dignità.

- *GLI ANTICIPI DI CASSA (RIMBORSI SPESE) POSSONO ESSERE CORRISPOSTI IN CONTANTI (INL, Nota n. 6201 del 16 luglio 2018)*

L'INL, con la Nota n. 6201 del 16 luglio 2018, precisa che gli anticipi di cassa relativi a spese che i lavoratori sostengono nell'interesse dell'azienda e nell'esecuzione della prestazione (quali, ad esempio, i rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio) possono essere corrisposti in contanti. Il divieto operativo dal 1° luglio 2018 riguarda, infatti, esclusivamente gli elementi della retribuzione.

- *APPALTO ILLECITO: INDICAZIONI DELL'INL IN MATERIA DI INADEMPIMENTI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI (INL, Circolare n. 10 dell'11 luglio 2018)*



L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Circolare n. 10 dell'11 luglio 2018, fornisce indicazioni operative al personale di vigilanza in merito ai casi in cui, nell'ambito di un appalto non genuino, siano riscontrate inadempienze retributive e contributive nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto.

- *AL VIA IL CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0 (MISE, Decreto 4 maggio 2018)*

Con il Decreto 4 maggio 2018 il MISE ha fornito le disposizioni attuative del credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano, nel 2018, spese di formazione dei dipendenti nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.

L'agevolazione in esame è pari al 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione e spetta fino ad un massimo annuo di 300.000,00 euro per ciascun beneficiario. Per accedere all'incentivo non è necessario presentare alcuna domanda.

- *AGENZIA DELLE ENTRATE, RISOLUZIONE N. 51/E DEL 6 LUGLIO 2018*

L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 51/E del 6 luglio 2018, interviene in risposta ad un interpello riguardo l'applicazione del regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori c.d. impatriati dall'articolo 16, comma 2, del D.Lgs n. 147/2015.

In particolare viene chiarito che, pur in assenza di una esplicita previsione riguardo il periodo minimo di residenza all'estero (la norma prevede esclusivamente un periodo minimo di lavoro all'estero pari a due anni), per i soggetti di cui al predetto comma 2 dell'art. 16, la residenza all'estero per almeno due periodi d'imposta costituisce il periodo minimo sufficiente ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato e quindi a consentire l'accesso al regime agevolato.

- *DURC: LA NUOVA GESTIONE DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA CON LA DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI AGEVOLAZIONE (DPA) (INPS, Messaggio n. 2648 del 2 luglio 2018)*

L'INPS, con il Messaggio n. 2648 del 2 luglio 2018, modifica ancora una volta la gestione della verifica della regolarità contributiva delle aziende, necessaria alla fruizione degli incentivi normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.

Nel particolare, a partire dal prossimo 9 luglio 2018 la verifica della regolarità contributiva avverrà tramite la "Dichiarazione Preventiva di Agevolazione (DPA)", cioè una dichiarazione con la quale i datori di lavoro interessati devono comunicare all'INPS l'intenzione di fruire di un determinato incentivo e a seguito della quale l'Istituto provvederà a verificare preventivamente la regolarità contributiva dell'impresa.



### Sezione 3: Prossime scadenze

#### 1. MESE DI AGOSTO 2018

20 Agosto	<b>RITENUTE</b> Versamento ritenute operate nel mese precedente.
20 Agosto	<b>IVA MENSILI/TRIMESTRALI</b> Liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente o al secondo trimestre.
20 Agosto	<b>ENASARCO – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI</b> Versamento dei contributi previdenziali/assistenziali per il secondo trimestre 2018, relativi agli agenti e rappresentanti
27 Agosto	<b>INTRASTAT (contribuenti con obbligo mensile)</b> Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE

\*\*\*

*Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti.*